



IL DIRETTORE

O G G E T T O : C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi) c/ E.R.S.U. di Catania - Tribunale Civile di Catania Prima Sezione – Opposizione Sentenza n° 4771/2016 – Pubblicata il 23/09/2016 – R.G. 836/2010 – Impegno spesa per Nomina legale dell'E.R.S.U. di Catania – Avv.to Egidio Incorpora.=

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 10/2000;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002 n. 20;

VISTO il Regolamento di funzionamento del CdA approvato da questo Ente con delibera n°681 del 07/03/2008;

VISTO il D.A. n. 1129 del 04/03/2015 con il quale è stata nominata la componente docente del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTA la delibera n. 1 del 28 dicembre 2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.P. n. 163/Serv. 1° S.G. del 03/05/2016, con il quale il Prof. Alessandro Cappellani è stato nominato Presidente dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il D.D.G.N. n. 3577 del 18/01/2017, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dott. Gianni Silvia – autorizza l'E.R.S.U. di Catania, ai sensi dell'art. 43, D.lgs. 118/2011, a ricorrere alla gestione provvisoria per l'anno 2017, relativa al primo quadrimestre dell'anno (entro Aprile 2017);

PREMESSO quanto sopra;

VISTO il CONTRATTO D'APPALTO - a seguito di gara a Pubblico Incanto esperita in data 30/07/1997 - per AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA presso la mensa "Centro" di Via Guglielmo Oberdan n. 174 "; stipulato in data 31 marzo 1998, tra l'E.R.S.U. di Catania ed il Consorzio Nazionale Servizi Srl (C.N.S.) – Esecuzione dell'Appalto per la C.N.S. = Soc. C.F.I. e COT (Consoziate)

Periodo contrattuale Anni 5 – con decorrenza dal 19 Gennaio 1998 al 18 Gennaio 2003;

La scadenza contrattuale potrà essere prorogata, mediante stipula di nuovo contratto, per un periodo non superiore a dodici mesi (un anno);

Ribasso offerto = 22,23%

Importo contrattuale complessivo = £. 10.918.908.000= oltre I.V.A. - Non verrà riconosciuta alcuna revisione prezzi per i primi due anni contrattuali;

VISTA la Delibera Consiliare del 27 Maggio 2004, punto 3) all'O.d.G. con la quale il Consiglio:

= Considerata che la proposta di Proroga contrattuale del 01/07/2002 per mesi 12 dal 19/01/2003 al 18/01/2004, (citata nella Delibera del 27/05/2004 - fra le premesse - ma non nel carteggio trasmesso), a condizione di ribasso sui prezzi del 3%, e pagamento utenze (acqua, gas, gasolio e

luce montacarichi) – è stata rigettata dal C.N.S., che presenta una contro richiesta di revisione dei prezzi a far data dal 3° anno in poi – 2001 – 2002 e 2003 (come da contratto) ed indennizzo cassieri per €. 54.067,79=;

- Considerato il parere legale del 25/03/2004 con il quale l'Avv. F. Battaglia, sulla base di adeguata informazione, comunica la legittimità delle richieste di revisione prezzi del C.N.S. per gli anni 2001 – 2002 e 2003 (come da contratto); Deliberava:

di autorizzare una proposta da presentare al C.D.A. relativa alla revisione prezzi sulla base del citato parere dell'Avv. F. Battaglia e di incaricare l'Ufficio competente di compilare un quadro riepilogativo, comprendente l'accertamento delle somme da dare al C.N.S. per l'uso dei cassieri e la definizione di quella da ricevere dal C.N.S. per l'uso delle utenze;

VISTA la Delibera Consiliare 28/10/2004, punto 11) all'OdG con la quale il Consiglio deliberava di:

- 1) Autorizzare Ufficio Gare a predisporre gli atti per la proroga del servizio di ristorazione nelle more dell'espletamento della gara ristorazione, al costo pasto di €. 4,04=, oltre IVA per la mensa "Centro" ed €. 4,23=, oltre IVA, mense Costa e Cittadella;
- 2) Autorizzare il pagamento fattura n° 17653 del 30/09/2003 di €. 222.511,42=, emessa dal C.N.S. per revisione prezzi degli anni 2001, 2002 e 2003 (come da contratto), con nota di credito di €. 64,90=, IVA compresa;
- 3) Autorizzare Ufficio Ristorazione alla liquidazione delle fatture, afferenti i pasti anni 2003 – 2004 indicizzati dal C.N.S.;
- 4) Il conguaglio somme C.N.S. di €. 54.099,79 per uso dei cassieri da parte della Soc. con il rimborso utenze + luce uso montacarichi;

VISTA la lettera direttoriale del 10/12/2004, prot. 6172, con la quale questa Amministrazione comunicava al C.N.S. le deliberazioni prese dal C.d.A. nella seduta del 28/10/2004;

VISTA la lettera del 23/12/2004, prot. 11489, con la quale il C.N.S. accetta le decisioni prese dal C.d.A. del 28/10/2004;

VISTA la lettera del 21/02/2005, prot. 930, di compensazione somme dare/avere =

TRA

Amministrazione – somme anticipate per €. 189.647,26 per energia elettrica – acqua – gasolio e gas ed €. 9.309,59 per luce montacarichi – per un totale complessivo alla data del 31/12/2004 di €. 198.956,85=;

E

C.N.S. – somme dovute €. 222.511,42 per revisione prezzi anni 2001 – 2002 - 2003 + €. 54.067,79 per servizio cassa svolto dalla Soc. nelle mense, meno nota di credito da emettere per errata fatturazione pasti di €. 64,90=, I.V.A. compresa, per un totale complessivo a ricevere di €. 276.514,31=;

Totale da corrispondere al C.N.S. €. 77.557,36 fino alla data del 31/12/2004;

Resta inteso che a far data dal Gennaio 2005 il prezzo unitario del pasto si intende come determinato a seguito di revisione €. 4,04= oltre IVA, per quanto attiene il servizio di cassa per eventuale sostituzione, questa Amministrazione provvederà a conguagliare periodicamente quanto dovuto (quest'ultimo passo non accettato dal C.N.S.);

VISTO il parere dell'Avv. F. Battaglia del 12/07/2006, considerato che il Consorzio continua, in regime di proroga contrattuale, ad effettuare il servizio di ristorazione in favore dell'E.R.S.U., nelle more della nuova gara di affidamento servizio, si deve ritenere che il Consorzio possa legittimamente pretendere, per tutta la durata della proroga, il pagamento dei pasti secondo il prezzo revisionato;

VISTA la lettera del 27/10/2008, prot. 6253 del C.N.S. con la quale, considerato il perdurare della situazione ormai insostenibile;

- La Soc. consorziata C.O.T. è stata costretta a licenziare il personale adibito alla ristorazione presso le mense dell'Ente;
- Non intende proseguire il servizio oltre il 17/11/2008;
- Tuttavia si è disponibili a continuare il servizio per tutto il periodo di mora dell'espletamento della nuova gara, con un nuovo affidamento temporaneo al prezzo di €. 5,30 + I.V.A. a pasto;

VISTA la Delibera del 29/10/2008, punto 2 all'O.d.G., per quanto sopra citato nella lettera del C.N.S., il C.d.A. delibera di dare incarico all'Avv. F. Battaglia;

VISTA la Delibera del 04/11/2008, punto 2 all'O.d.G. nella quale l'Avv. F. Battaglia esprime un parere legale sulla vicenda in corso, dal quale si evince che la proroga concessa alla Soc.C.N.S., nelle

more delle nuova gara, dato il lungo perdurare, - presenta evidenti aspetti di illegittimità - e che l'eventuale interruzione del servizio mensa agli studenti universitari, come prospettato dal C.N.S., produrrebbe notevoli disagi e proteste, creando forti turbative di ordine pubblico, per cui suggerisce un ricorso all'intervento del Prefetto, come mediazione tra le due parti. A tal uopo viene costituita una delegazione formata da consiglieri e vertici dell'Amministrazione affinché si incontri con il Prefetto per trattare gli argomenti di cui sopra, una mediazione che possa garantire le eventuali giuste pretese del C.N.S., mantenendo contemporaneamente i diritti degli studenti, formalizzando sia al C.N.S. che alla C.O.T. (Consoziata) una proposta consistente in un adeguamento del prezzo del pasto sulla base dell'indice ISTAT dal 2004 che porterebbe il prezzo unitario a pasto a circa €. 4,70= e su questo prezzo chiedere al C.N.S. di garantire il servizio almeno sino al 20 Dicembre 2008.

VISTA la Delibera dell'11/11/2008, punto 2) all'O.d.G. contenente la seguente argomentazione:

- Nell'incontro tra le parti in Prefettura del 10/11/2008, il Vice Prefetto, accogliendo la disponibilità dell'E.R.S.U. a trattare su una base del prezzo del pasto praticato nel regime di proroga, aumentato della quota dovuta all'applicazione dell'indice ISTAT di rivalutazione ad oggi al prezzo unitario di circa €. 4,70 e continuare il servizio sino al 20 Dicembre 2008, propone di trovare un'intesa su questa indicazione. La seduta viene, pertanto rinviata per dare la possibilità alle parti di riferire ai propri organi; con l'impegno di far conoscere al Prefetto, in tempi brevi, le decisioni prese, per cui:

Il Consiglio dopo ampio dibattito sul merito della questione, non trovando una comune decisione, delibera di interrompere il rapporto con la Ditta C.N.S.;

VISTA la lettera direttoriale del 13/11/2008, prot. 6859, con la quale, considerato che l'incontro in Prefettura con il C.N.S. è stato inutile, questa Amministrazione (in esecuzione della suddetta delibera consiliare), comunica al C.N.S. la decisione presa dal C.d.A. di interrompere il rapporto con la stessa;

CONSIDERATO che nel Nuovo Incontro presso la Prefettura - in data 17/11/2008 - tra le parti in causa (E.R.S.U. - C.O.T. e C.N.S.) si è convenuto di incaricare di espletare il servizio alla Soc. C.O.T. e C.N.S. sino alla data del 20 Dicembre 2008 al costo unitario indicizzato di €. 4,70=, fatta salva ogni eventuale diversa decisione del C.d.A.

VISTA la Delibera del 18/11/2008 - il Consiglio prende atto del concordato espletato tra le parti in Prefettura in data 17/11/2008 e (considerato che la nuova gara è stata aggiudicata al costo unitario per pasto di €. 5,95=), autorizza di comunicare detta decisione alle Società C.O.T. (consoziata) e C.N.S. =

CESSAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE ALLA DATA DEL 21 DICEMBRE 2008, a seguito di Nuovo Incontro presso la Prefettura - in data 17/11/2008 - tra le parti in causa (E.R.S.U. - C.O.T. e C.N.S.) si è convenuto di incaricare di espletare il servizio alla Soc. C.O.T. (Consoziata) e C.N.S. sino alla data del 20 Dicembre 2008 al costo unitario indicizzato di €. 4,70=, fatta salva ogni eventuale diversa decisione del C.d.A. (che accetta);

VISTO l'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO del 18/01/2010 - Presso il Tribunale Civile di Catania - Promosso dal C.N.S. c/ E.R.S.U. di Catania con il quale chiede:

- che, in assenza di valida proroga contrattuale, si deve ritenere che il contratto si sia effettivamente sciolto alla sua naturale scadenza del 18/01/2003, da allora l'Amministrazione ha goduto del servizio in assenza di un qualsivoglia valido vincolo contrattuale (proroga, contratto, etc.), pertanto, si deve ritenere che l'Ente ha conseguito un chiaro vantaggio economico, (illecito arricchimento), avendo applicato lo stesso prezzo a pasto del contratto quinquennale (unico contratto in essere), senza revisione prezzi, per il periodo 19/01/2003 - 20 Dicembre 2008, con un significativo scompenso fra i costi del servizio effettuato dal C.N.S. ed il corrispettivo dato dall'Ente nel suddetto periodo (nelle more dell'espletamento di una nuova gara di ristorazione);
- Richiesta di risarcimento danni subiti per illecito arricchimento dell'E.R.S.U. per complessivi €. 1.484.539/00=, oltre interessi ed accessori;
- Interrogatorio formale del legale rappresentante dell'Ente su N° 4 quesiti posti, con riserva di nominare a mezzo prova per testi.

PER QUANTO SOPRA;

VISTO il Decreto direttoriale n° 294 del 19/03/2010 di nomina all'Avv. Carmela Mangalaviti per la difesa dell'Ente avverso il suddetto Atto di Citazione in Giudizio del 18/01/2010 =

VISTA la lettera direttoriale del 23/03/2010, prot. 1819, con la quale si invita l'Avv. C. Mangalaviti ad assumere la difesa di quest'Ente avverso il suddetto Atto di Citazione in giudizio, con riscontro di accettazione difesa e l'ammontare dell'onorario e invio documentazione.

VISTA la lettera del 6 aprile 2010, ns. prot. 2742 del 28/04/2010, di accettazione incarico da parte dell'Avv. C. Mangalaviti e preventivo di parcella per € 12.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.;

VISTO il Decreto direttoriale n° 984 del 06/09/2010 di impegno spesa per € 17.376,00= ed acconto di pagamento per € 3.668,00=, a favore dell'Avv. C. Mangalaviti per la difesa dell'Ente;

VISTA la lettera dirigenziale del 14/03/2013, prot. 1668/U, con la quale si chiede all'Avv. C. Mangalaviti notizie in merito al contenzioso in atto;

VISTA la Lettera del 05/07/2013, ns. prot. 3320/I del 09/07/2013 – con la quale l'Avv. C. Mangalaviti riscontra la suddetta ns. nota del 14/03/13 e comunica che: Giorno 25/06/2013 si è svolta Udienza di Precisazione delle Conclusioni, in seguito alla stessa si sta provvedendo alla redazione della memoria conclusiva e che, successivamente, si rimane in attesa del provvedimento di merito del Giudice Istruttore;

VISTA la lettera dirigenziale del 22/01/2014, prot. 58, con la quale il Dirigente Coordinatore trasmette al Resp.le del Servizio Contenzioso dell'Ente l'affidamento di varie pratiche di contenzioso ancora in essere, con la relativa documentazione, fra cui quella inerente il Contenzioso C.N.S. c/ E.R.S.U. di CT;

VISTA la Nota del 15/07/2016, prot. 5170/I, con la quale l'Avv. C. Mangalaviti chiede a quest'Ente di trasmettere copia della Delibera di incarico conferitole relativamente al Giudizio Rg. 836/2010 promosso dal C.N.S. avverso quest'Ente, al fine di inserire la stessa nel fascicolo di parte;

VISTA la lettera di riscontro del 20/07/16, prot. 5324/U, con la quale si trasmette il Decreto direttoriale n° 294 del 19/03/10 di affidamento incarico per la difesa dell'Ente avverso l'Atto di Citazione in giudizio, oltre alla nota di affidamento incarico conferitole ed successiva accettazione da parte dell'Avv. C. Mangalaviti;

VISTA l'allegata Sentenza n° 4771/2016 pubblicata il 23/09/2016 – RG. N: 836/2010

ESECUTIVA, come per legge

Trasmessa a quest'Ente

– sia con nota formale a mezzo fax - del 15/11/2016, prot. 16494/I – dall'Avv. Carmela Mangalaviti sia a mezzo PEC del 16/11/2016, prot. 16516.- con Relazione di Notifica, da parte dell'Avv.to Ignazio Scuderi – difensore del C.N.S.=

con la quale è ACCOLTA la richiesta di illecito arricchimento senza causa proposta dal C.N.S. nei confronti dell'E.R.S.U. di Ct;

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Catania, nella persona del Giudice – dott.ssa Mariapaola Sabatino – nell'udienza del 23/09/2016 CONDANNA l'E.R.S.U. di Ct:

1) al pagamento, in favore del C.N.S. della somma **complessiva di € 965.648,00=**, per illecito arricchimento da parte dell'E.R.S.U. e conseguente mancato guadagno da parte del C.N.S., oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo;

2) Interessi moratori dal 19/01/2005 al 31/10/2016 (ultimo indice ISTAT) € 973.237,19=;

3) al pagamento, in favore del C.N.S. delle spese legali **€ 5.000,00=**, oltre I.V.A., CPA e Spese Generali come per legge, per complessivi **€ 7.295,60=**

Totale 1) + 2) + 3) = € 1.946.180,79=

4) Spese procedurali;

+ Spese Legali Avv. Carmela Mangalaviti;

Per il calcolo del suddetto indennizzo il Giudice ha fatto riferimento, acquisendola agli atti come propria, la perizia di parte presentata dal C.N.S. – considerandola ben elaborata e argomentata -, per cui:

- C.T.P. di parte (C.N.S.) ha individuato il prezzo medio di vendita per pasto in € 4,60 – per il periodo 2005 / 2008, su detto prezzo ha aggiunto una percentuale di profitto del 3% (€ 0,138) considerato che nelle aste pubbliche vengono rigettate le offerte eccessivamente basse, per cui il

prezzo finale rivalutato è di €. 4,738 su tutti i pasti erogati e fatturati dal C.N.S. nel periodo che 2005 / 2008, = per un totale complessivo di €. 965.648,00=

Gli Anni 2001 – 2002 - 2003 e 2004 sono stati infatti compensati e pagati al C.N.S. a seguito di emissione fattura n° 17653 del 30/09/2003 di €. 222.511,42= per fornitura pasti (meno nota di credito di €. 64,90) ed €. 54.099,79 per uso cassieri nelle mense, a detta somma sono state detratte tutte le spese inerenti l'uso delle utenze (acqua, luce, gas, luce montacarichi, etc.) anticipate dall'Ente dal 18/01/1998 al 31/12/2004 per un totale complessivo di €. 198.956,85 – la differenza della somma è stata pagata al C.N.S., - giusta autorizzazione con Delibera consiliare del 28/10/2004, punto 11) all'O.d.G. e successiva Lettera del 21/02/2005, prot. 930, = Compensazione somme dare/avere;

La sentenza è esecutiva – termini per presentare appello alla Tribunale Civile di Catania:

- entro 6 mesi dalla Pubblicazione del **23/09/2016** – quindi ultimo giorno utile **22/03/2017**

CONSIDERATO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ha più volte manifestato la volontà di non procedere alla difesa di quest'Ente, qualora siano già stati nominati e subentrati legali esterni precedenti per la difesa dell'E.R.S.U. di Catania, documentazione agli atti;

CONSIDERATO che, per poter procedere in appello avverso la succitata Sentenza n° 4771/2016 pubblicata il 23/09/2016 – R.G. N: 836/2010 - il cui ultimo giorno utile è il 22 marzo 2017 - occorre conferire formale incarico ad un legale di fiducia dell'Ente, nel contenzioso C.N.S. c/ E, R.S.U. di Catania, nonchè qualsiasi azione legale che riconosca utile negli interessi dell'E.R.S.U. di Catania che rappresenterà presso il Tribunale Civile di Catania, con relativo Disciplinare d'Incarico;

VISTO l'allegato progetto di parcella, ns. prot. 2052/I del 22/02/2017, rivisto dall'Avv. Egidio Incorpora – del Foro di Catania - per l'ammontare onnicomprensivo di €. 15,000,00;

CONSIDERATO che per il suddetto conferimento incarico occorre impegnare la somma complessiva lorda di €. 15.000,00 sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio pluriennale provvisorio 2017;

CONSIDERATO che il suddetto conferimento incarico è stato inserito per la trattazione e determinazione, da parte del C.d.A. dell'Ente, sia nella seduta consiliare del 20/02/2017, punto 5) all'O.d.G., sia in quella straordinaria del 23/02/2017, punto 6) all'O.d.G. ma che entrambe le suddette sedute consiliari sono state considerate "deserte", per mancanza del numero legale dei consiglieri formalmente convocati;

CONSIDERATO che in data 23/02/2017 è decaduta, per fine mandato, la rappresentanza studentesca (N.3 persone) in seno al C.d.A. – giusto D.A. n. 860 del 23/02/2015 – venendo, quindi a mancare il numero legale per la validità delle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

CHE, nelle more della ricomposizione della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Amministrazione, con atto formale da parte del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, bisogna, comunque, provvedere alla Gestione amministrativa dell'Ente, al fine di evitare danni errariali gravi ed irreparabili, conseguenti all'interruzione di servizi essenziali alla comunità studentesca universitaria;

VISTO l'allegato Decreto presidenziale n. 4 dell'8/03/2017 di autorizzazione;

VISTA l'allegata bozza di Disciplinare di incarico legale da conferire all'Avv. Egidio Incorpora per il ricorso in appello c/o il Tribunale Civile di Catania avverso la sentenza n° 4771/2016 pubblicata il 23/09/2016 – R.G. n. 836/2010, per l'importo complessivo di €. 15.000,00=;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre impegnare la somma complessiva di €. 15.000,00= sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio pluriennale provvisorio 2017/2019, a favore dell'Avv.to Egidio Incorpora – C.F. NCRGMR54M30E602E - con Studio legale in Catania 95129 – Via Alois n. 46 - per il suddetto affidamento incarico legale;

VISTA la somma urgenza e l'indifferibilità dell'impegno di massima da assumere;

DECRETA

Articolo unico

l'Ufficio di Ragioneria è autorizzato ad impegnare la somma complessiva di €. 15.000,00= (euro quindicimila/00) sul cap. 204 "Spese per contenziosi e risarcimento danni" del Bilancio pluriennale provvisorio 2017/2019 - Esercizio finanziario 2017 -, a favore dell'Avv.to Egidio Incorpora - C.F. NCRGMR54M30E602E - P. I.V.A. 01776180877 - con Studio legale in Catania 95129 - Via Aloi n. 46 - per l'affidamento incarico legale avverso la suddetta sentenza n° 4771/2016 pubblicata il 23/09/2016 - R.G. n. 836/2010, innanzi alla Corte di Appello del Tribunale Civile di Catania, nel contenzioso C.N.S. c/ E.R.S.U. di Catania, nonché qualsiasi azione legale che riconosca utile negli interessi dell'E.R.S.U. di Catania che rappresenterà presso il suddetto Tribunale. =

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile del Procedimento

Servizio Contenzioso

(Sig. Marino Salvo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del Dlgs. 118/2011, parere Favorevole / ~~Non Favorevole di~~ regolarità contabile"

Per la motivazione indicata con nota prot. n. del che si allega"

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

(dott. Daniele Romano)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria sul capitolo di Bilancio indicato in precedenza, dando atto che presenta la necessaria disponibilità:

- Spesa complessiva €. 15.000,00=
- Cap. 204 impegno n. 141 del 13 - 03 - 2017
- Bilancio pluriennale provvisorio 2017/2019 -
Esercizio Finanziario 2017 =

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

(dott. Daniele Romano)

Catania, li 13 MAR 2017

Il Responsabile del Procedimento

Servizio Contenzioso

(Sig. Marino Salvo)

IL DIRETTORE

(dott. Valerio Caltagirone)